

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore procedimenti elettorali

DR 3141 del 26.7.2019

IL RETTORE

- V i s t a la Legge 28.6.1977, n. 394, Istituzione presso le università dei comitati per lo sport, la quale prevede che, presso ciascun Ateneo, sia istituito un Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività, composto, fra gli altri, anche da due rappresentanti elettivi degli studenti;
- V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA);
- Richiamata la disciplina per l'elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive, emanata con D.R. n. 4592 del 23.11.2017;
- Considerato che in data 31.10.2019 scadrà il mandato dei due rappresentanti degli studenti nel suddetto Comitato, da ultimo, eletti e nominati per il b.a. 2017/2019, con D.R. n. 5110 del 27.12.2017;
- Considerato che, in data 23.7.2019, il senato accademico ha deliberato una nuova disciplina per l'elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive

DECRETA

Art. 1

La disciplina per l'elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive è emanata nella stesura di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo, trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita pubblicizzazione nei siti web di struttura.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE

DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DI DUE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL COMITATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 1 - Indizione

1. Le elezioni sono indette dal rettore con proprio decreto il quale stabilisce l'ubicazione, la composizione del seggio, il giorno, o i giorni consecutivi, di votazione e gli orari del seggio.

Art. 2 - Elettorato attivo, eleggibilità e candidatura

1. Hanno diritto di voto i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data delle elezioni.
2. Sono eleggibili gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale alla data del decreto di indizione delle votazioni, che abbiano presentato al Rettore la propria candidatura entro il termine e secondo le modalità stabiliti nel decreto di indizione.

Art. 3 - Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.

Art. 4 - Nomina degli eletti

1. Il rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti del seggio elettorale, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto, pubblicato nell'albo informatico e nel sito web dell'Ateneo.

Art. 5 - Mandato

1. I rappresentanti nominati restano in carica per un biennio accademico.

Art. 6 - Rinvii normativi

1. Per quanto attiene alle disposizioni sulle voci di seguito evidenziate, si applica altresì quanto stabilito negli articoli dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo a fianco indicati:

Statuto

- *Quorum* per la validità delle votazioni (art. 58, comma 3)

Regolamento generale di Ateneo

Titolo V – ELEZIONI E DESIGNAZIONI

Capo I

- Seggi elettorali (art. 20)
- Operazioni di voto (art. 23)
- Operazioni di spoglio (art. 24)

Capo II

- Elezioni suppletive delle rappresentanze negli organi collegiali (art. 31)
- Elezioni di rappresentanze previste da disposizioni nazionali o regionali (art. 32)